

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 ottobre 2018, n. T00238

Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina - Comune di Aprilia - (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento "A" Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento "B" Complesso Termale: "B1" Centro Termale. Intervento "B2" Struttura termale ricettiva, in variante al P.R.G. - Ditta Santo Stefano Terme spa." Designazione componente regionale Collegio di Vigilanza.

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina – Comune di Aprilia– (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento “A” Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento “B” Complesso Termale: “B1” Centro Termale. Intervento “B2” Struttura termale ricettiva, in variante al P.R.G - Ditta Santo Stefano Terme spa.”
Designazione componente regionale Collegio di Vigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni” e, in particolare, il comma 2 bis relativo alla firma digitale;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

VISTO il Regolamento 01 agosto 2016, n. 16 “Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 5 giugno 2018 con cui è stata approvata la proposta di Accordo di Programma per l'intervento in oggetto;

PREMESSO che in data 10 luglio 2018, tra la Regione Lazio, il Comune di Aprilia e la Provincia di Latina, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina – Comune di Aprilia– (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento “A” Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento

“B” Complesso Termale: “B1” Centro Termale. Intervento “B2” Struttura termale ricettiva, in variante al P.R.G - Ditta Santo Stefano Terme spa.”;

CONSIDERATO che

- l'articolo 9 dell'Accordo di Programma, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000, prevede che a seguito dell'avvenuta ratifica consiliare il medesimo venga approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del comune di Aprilia, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e pubblicato sul BURL;
- l'articolo 10 dell'Accordo di Programma prevede che la nomina del rappresentante regionale del Collegio di vigilanza deve avvenire con il decreto di approvazione dell'Accordo di Programma;
- la Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo, con nota prot. n. 0202373 del 6 aprile 2018, ha individuato il Dott. Geol. Lorenzo Liperi quale rappresentante regionale del Collegio di Vigilanza;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Aprilia, con deliberazione n. 37 del 31 luglio 2018, ha ratificato l'adesione al Sindaco all'Accordo di Programma in parola;

DATO ATTO che il Comune di Aprilia, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 dell'Accordo di Programma, dovrà istituire il collegio di Vigilanza entro tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma e dovrà darne comunicazione agli enti firmatari;

ATTESO che il rappresentante designato presterà la propria opera senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i., art. 328 e segg.;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto d'interessi in relazione all'incarico da conferire, resa dal Dott. Geol. Lorenzo Liperi in data 4 settembre 2018;

RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla:

- approvazione del citato Accordo di Programma con proprio atto formale;
- designazione del seguente dipendente regionale: dott. Lorenzo Liperi - istruttore – tecnico, presso la Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo – Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione – Servizio Geologico e Sismico Regionale

DECRETA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Aprilia, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 10 luglio 2018 tra la Regione Lazio, il Comune di Aprilia e la Provincia di Latina per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord

Pontina – Comune di Aprilia– (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento “A” Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento “B” Complesso Termale: “B1” Centro Termale. Intervento “B2” Struttura termale ricettiva, in variante al P.R.G - Ditta Santo Stefano Terme spa”;

- 2) l’Accordo di Programma è parte integrante del presente decreto, con la materiale esclusione degli elaborati progettuali allegati alla deliberazione Giunta Regionale, n. 261 del 5 giugno 2018;
- 3) di designare il Dott. Geol. Lorenzo Liperi - istruttore – tecnico, presso la Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo – Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione – Servizio Geologico e Sismico Regionale, a rappresentare la Regione Lazio in seno al Collegio di Vigilanza previsto dall’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di stabilire che il rappresentante designato presterà la propria opera senza alcun compenso a carico dell’Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i., art. 328 e segg.;

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



REGIONE LAZIO



**PROVINCIA
DI
LATINA**



**COMUNE
DI
APRILIA**

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina – Comune di Aprilia– (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento “A” Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento “B” Complesso Termale: “B1” Centro Termale. Intervento “B2” Struttura termale ricettiva, in variante al P.R.G - Ditta Santo Stefano Terme spa.”

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale Area Nord Pontina, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in data 13.02.1997 è stato sottoscritto il “Protocollo d'intesa” del Patto territoriale per lo sviluppo dell'area nord Pontina tra la Provincia di Latina, la Camera del Commercio di Latina, la Promozione e sviluppo Latina spa, le Associazioni Industriali della provincia di Latina, la Federlazio di Latina e le Organizzazioni sindacali provinciali di Latina;

che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale Area nord Pontina;

che il Comune di Aprilia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 03.08.2000 ha adottato la variante urbanistica ed il relativo progetto relativo alla proposta della ditta Santo Stefano S.I.C.A.M. s.r.l.;

che il Comune di Aprilia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.06.2001 ha preso atto dell'assenza di osservazioni e opposizioni alla D.C.C. n. 44/2000;

che in data 26 novembre 2002, 20 giugno 2011, 23 ottobre 2013 e 13 marzo 2014 si sono tenute le sedute della conferenza di servizi istruttoria convocata ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990;

che la seduta del 13 marzo 2014 si è conclusa stabilendo che il progetto, adeguato alle prescrizioni dettate dagli uffici/enti coinvolti, venisse adottato dal Consiglio Comunale di Aprilia e che solo successivamente si sarebbe avviato l'iter amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

che in riferimento a quanto convenuto nella seduta del 13 marzo 2014 il Consiglio Comunale di Aprilia con deliberazione n. 37 del 4 agosto 2016 ha tra l'altro, adottato la proposta di intervento progettuale per la realizzazione del Complesso Termale Integrato, in variante al P.R.G. vigente; Che il Segretario Generale del Comune di Aprilia, con nota prot. gen. 2016/0121599 del 15 dicembre 2016, ha attestato che, a seguito di pubblicazione ai sensi di legge della sopracitata Deliberazione, non sono pervenute opposizioni ed osservazioni;

Che con nota prot. n. 933 del 10 gennaio 2017 la Provincia di Latina – Settore Affari Generali e di Supporto ha valutato che il Comune di Aprilia potesse richiedere direttamente alla Regione Lazio la convocazione della conferenza di servizi e confermato la validità del Patto;

che con nota prot. n. 17.890 del 23 febbraio 2017 così come integrata con nota prot. n. 40132 del 26 aprile 2017, il Comune di Aprilia – IV Settore Urbanistica ed Ambiente ha trasmesso a tutti gli enti/uffici coinvolti nel procedimento la documentazione tecnica ed amministrativa della proposta e chiesto di procedere alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

che il Presidente della Regione Lazio, su indicazione del Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, con nota prot. n. 160624 del 28 marzo 2017, ha delegato la dott.ssa Marina Ajello ad indire la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, a convocare, presiedere ed esprimere, nell'ambito del procedimento e fino alla conclusione del medesimo, la posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste;

che con nota prot. n. 0211250 del 27 aprile 2017 il RUR ha indetto la conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 ter della L.241/90 e art.34 del D.Lgs 267/00, regolarmente svoltasi nelle sedute del 07 giugno 2017, 27 luglio 2017 e 15 febbraio 2018 e altresì, ha stabilito il termine del 12 maggio 2017 quale termine entro cui le amministrazioni regionali dovevano richiedere le eventuali integrazioni documentali;

che entro il termine del 12 maggio 2017 sono pervenute le sotto elencate richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti di cui alla lettera b), comma 2, art. 14 bis L. 7 agosto 1990 n. 241:

- Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche - Area Valutazione di Impatto Ambientale: richiesta avanzata con nota prot. n. 0234301 del 9 maggio 2017;
- Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione – Servizio Geologico e Sismico regionale: richiesta avanzata con nota prot. n. 0238397 dell'11 maggio 2017;
- Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Bacini Idrografici: richiesta avanzata con nota prot. n. 0238489 dell'11 maggio 2017;
- Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità - Area Urbanistica copianificazione e programmazione negoziata province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: richiesta avanzata con nota prot. n. 0238625 dell'11 maggio 2017;
- Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, con nota prot. n. 2416 del 12 maggio 2017, ha rappresentato che per poter esprimere il proprio parere tecnico propedeutico all'autorizzazione/concessione idraulica, di competenza della Provincia di Latina, gli interventi previsti nell'area demaniale del fosso e nella relativa fascia di pertinenza dovranno essere sottoposti a specifica progettazione di dettaglio e pertanto ha richiesto documentazione integrativa in tal senso;

Che in riferimento alle richieste di integrazioni e/o chiarimenti pervenute il comune di Aprilia, con nota prot. n. 53659 del 5 giugno 2017, ha inviato agli uffici regionali, ognuno per le proprie competenze, la seguente documentazione integrativa:

- Dichiarazione di non assoggettabilità a V.I.A. a firma del progettista Architetto Fabrizio Capolei datata 29 maggio 2017;
- Relazione geologica;
- Attestazione di esclusione dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I. – DCR n. 17 del 4/4/2012;
- Chiarimenti e parametri di progetto;
- Dichiarazione di esclusione delle opere dai provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano e Nemi ai sensi della DGR 445/2009 del 16.06.2009 a firma del progettista Architetto Fabrizio Capolei datata 5 maggio 2017;
- Nota di chiarimenti firmata dal procuratore della Santo Stefano Terme S.p.A. del 4 giugno 2017;
- Elaborato progettuale – TG09 – Sistema della Mobilità

che a seguito della nota prot. n. 388060 del 27 luglio 2017 con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione regionale Valutazioni ambientali e Bonifiche ha comunicato la necessità di attivazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A. sul progetto, la conferenza di servizi nella seduta del 27 luglio 2017 ha prorogato il termine per la conclusione del procedimento al 3 marzo 2018;

Che con nota prot.n. 0054038 del 31.01.2018 è pervenuta la Determinazione n. G01092 del 30 gennaio 2018 con cui il Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha escluso, con prescrizioni, il progetto dal procedimento di V.I.A.;

che, pertanto, nella seduta del 15 febbraio 2018 è stato dato atto dei pareri e delle attestazioni acquisiti nel procedimento e delle amministrazioni che ancora non avevano provveduto all'espressione del rispettivo parere;

che il RUR con nota prot. n. 102644 del 22 febbraio 2018, ha espresso il parere unico regionale favorevole per la realizzazione dell'intervento con le prescrizioni ed indicazioni contenute nei pareri regionali e lo ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;

che con Determinazione n. G03032 del 13 marzo 2018 il Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00, art. 14 ter della L. n. 241/90, relativa al Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina – Comune di Aprilia– (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento "A" Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento "B" Complesso Termale: "B1" Centro Termale. Intervento "B2" Struttura termale ricettiva, in variante al PRG generale - Ditta Santo Stefano Terme spa.";

che tale Determinazione è stata regolarmente trasmessa a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 177039 del 27 marzo 2018;

RILEVATO

Che la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità n. G03032 del 13 marzo 2018 ha tra l'altro:

- preso atto del parere unico regionale favorevole alla realizzazione dell'intervento con le prescrizioni ed indicazioni contenute nei pareri regionali espressi;
- preso atto che nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta, assensi richiesti dalla legge;
- dato atto che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 è considerato acquisito l'assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti, della Società Acqualatina S.p.A., della Provincia di Latina – Settore Attività produttive, Turismo e Cerimoniale e dell'ATO 4 Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale;
- dato atto che si è verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 relativa all'intervento denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina – Comune di Aprilia– (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale. Intervento "A" Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento "B" Complesso Termale: "B1" Centro Termale. Intervento "B2" Struttura termale ricettiva, in variante al PRG generale - Ditta Santo Stefano Terme spa.", nel rispetto dei tempi e modalità di attuazione concordati nella seduta del 15 febbraio 2018;

PRESO ATTO

dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 07 giugno 2017, 27 luglio 2017 e 15 febbraio 2018;

del parere unico favorevole con prescrizioni reso dal Rappresentante Unico Regionale con nota prot. n. 102644 del 22 febbraio 2018 contenente i pareri di seguito elencati:

- Parere favorevole con prescrizioni dell'Area Attività Estrattive della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive reso con nota prot. n. 382847 del 25 luglio 2017;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata prov. FR LT VT RI reso con nota prot. n. 382348 del 25 luglio 2017 e confermato con nota del 13 febbraio 2018;
- Determinazione n. G01092 del 30 gennaio 2018 con cui il Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha escluso, con prescrizioni, il progetto dal procedimento di V.I.A.;
- Nota prot. n. 86022 del 14 febbraio 2018 dell'Area Bacini Idrografici della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo con la quale non si ravvisano condizioni ostative in merito al progetto;
- Parere favorevole dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione - Servizio Geologico e Sismico Regionale rilasciato nella seduta della conferenza di servizi del 15 febbraio 2018;
- Pareri dell'Azienda Sanitaria Regionale ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica resi con nota prot.n. 16451 del 20 giugno 2011 e prot.n. 10933/AOO10/2016 del 19 maggio 2016;

- Certificato di inesistenza di usi civici reso dal comune di Aprilia con prot. n. 7542 del 28 gennaio 2014 e relativa nota della Direzione Regionale e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali resa con prot. 127600 del 28 febbraio 2014;

degli ulteriori pareri / attestazioni/ dichiarazioni acquisite nell'ambito della conferenza di servizi di seguito elencati:

- Parere favorevole con condizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone Latina e Rieti rilasciato con nota prot. n. 4991 del 19.04.17 (per l'aspetto archeologico);
- Parere favorevole subordinato al parere idraulico rilasciato dal consorzio di Bonifica dopo la presentazione della progettazione esecutiva sulle opere da realizzare sui corsi d'acqua demaniali interessati dal progetto reso dal Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare reso nella seduta della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2018;
- Dichiarazione datata 5 maggio 2017 a firma del tecnico incaricato dalla Società che l'intervento non rientra nella perimetrazione di cui alla D.G.R.445 del 16.06.2009 inerente: "Provvedimenti per la tutela dei Laghi di Albano e di Nemi e degli acquiferi Colli Albani";
- Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia ed Ambiente, resa con nota prot. n. 8478 del 15 febbraio 2018, con cui viene riconfermato integralmente il contenuto delle note prot. n. 24699 del 30 maggio 2017 e prot. n. 34300 del 26 luglio 2017;
- Conferma parere favorevole e conferma validità del Patto per gli aspetti amministrativi della Provincia di Latina – Settore Affari Generali e di Supporto resa con nota prot. n. 933 del 10 gennaio 2017;
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Aprilia con nota prot. n. 123207 del 13 gennaio 2017;
- Dichiarazione resa nella seduta del 07.06.2017 dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Aprilia, in merito all'impegno assunto dalla Ditta Santo Stefano Terme spa, per la realizzazione del Sistema di Depurazione per 1000 abitanti e confermato dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 15 febbraio 2018;
- Pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti (aspetto paesaggistico), della Società Acqualatina S.p.A., della Provincia di Latina-settore Attività produttive, Turismo e Cerimoniale e dell'ATO 4 Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale acquisiti ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. n. 241/90 e s.m.i.;

della Determinazione n. G03032 del 13 marzo 2018 con cui il Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi,

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Latina, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Aprilia, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Aprilia (LT) denominato: Patto Territoriale per lo sviluppo dell'Area Nord Pontina – Comune di Aprilia – (DCC n. 37/2016) - Progetto di un Complesso Termale Intervento "A" Stabilimento e confezionamento Acqua Minerale Santo Stefano. Intervento "B" Complesso Termale: "B1" Centro Termale. Intervento "B2" Struttura termale ricettiva, in variante al P.R.G - Ditta Santo Stefano Terme spa.", quale risulta dagli elaborati progettuali assentiti nella seduta della Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2018 e approvati con Determinazione n. G03032 del 13 marzo 2018:

- URB – TG01 PTPR (Tavola A- Tav. B), PTPG, PAI
- URB – TG02 CTR AEROFOTO
- URB – TG03 PRG vigente - PRG Variante
- URB – TG04 variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi (tav. 08, tav. 06B)
- URB – TG05 planimetria catastale
- URB – TG06 planimetria generale
- URB – TG07 zonizzazione
- URB – TG08 area concessione mineraria
- R100 – relazione generale illustrativa
- R101 – NTA intervento "A"
- R102 – NTA intervento B1 + B2
- R103 – relazione tecnica illustrativa
- R104 – studio di prefattibilità ambientale
- R105 – relazione ambientale
- R106 – relazione paesaggistica
- R107 – relazione geologica
- R108 – relazione vegetazionale
- R109 – documentazione fotografica
- R110 – relazione portate emunte
- R111 – pareri rilasciati enti preposti
- A112 – fotoinserimenti
- R113 – relazione agroforestale
- A114A – planimetria aree pubbliche
- A114B – opere pubbliche da realizzare (DM 1444/68) e depuratore
- R116 – computo metrico depuratore
- R117 – cronoprogramma
- A118 – Sistemazione del fosso dell'acqua Solfa
- R119 – atti d'obbligo
- R120 – dichiarazione di rinuncia al PRUSST
- R121 – atto preliminare di compravendita
- A100 – Ed. "A" imbottigliamento planimetria, figure di calcolo, piante, prospetti, sezioni e rendering
- B100 – Ed. "B1" C. termale – planimetria generale
- B101 – Ed. "B1" C. termale – pianta piano terra
- B102 – Ed. "B1" C. termale – pianta coperture
- B103 – Ed. "B1" C. termale – pianta figure di calcolo
- B104 – Ed. "B1" C. termale – prospetti e sezioni
- B105 – Ed. "B1" C. termale – Rendering
- B200 – Ed. "B2" Albergo – planimetrie aree funzionali
- B201 – Ed. "B2" Albergo – pianta piano terra
- B202 – Ed. "B2" Albergo – pianta piano primo
- B203 – Ed. "B2" Albergo – pianta piano secondo

- B204 – Ed. “B2” Albergo – pianta piano terzo
- B205 – Ed. “B2” Albergo – pianta coperture
- B206 – Ed. “B2” Albergo – figure di calcolo
- B207 – Ed. “B2” Albergo – sezioni AA’-BB’-CC’ - prospetto DD’
- B208 – Ed. “B2” Albergo - prospetti EE’-FF’
- B209 – Ed. “B2” Albergo – Renders
- Bozza schema di convenzione

corredati da elaborati integrativi trasmessi con nota prot. n. 53659 del 5 giugno 2017:

- Chiarimenti e parametri di progetto (30/5/2017)
- URB – TG09 – Sistema della mobilità (30/5/2017)
- R GEO2 – Relazione Geologica (giugno 2017)

e corredati dal successivo elaborato integrativo trasmessi con nota prot. n. 72887 del 24 luglio 2017:

- URB – TG07 bis – Zonizzazione differenziata su base catastale (26/6/2017)

ART. 2

(Variante)

1. La variante urbanistica approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dal progetto:
 - intervento “A” stabilimento di imbottigliamento e confezionamento acqua minerale, mutano la destinazione urbanistica da zona agricola E1 a zona D2 industriale;
 - intervento “B” complesso termale integrale mutano la destinazione urbanistica da zona agricola E1 a zona F2 servizi di interesse generale.
2. Gli indici ed i parametri urbanistici saranno quelli desumibili dal progetto.
3. Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’ottemperanza da parte dell’interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 3

(Prescrizioni e Condizioni)

1. La realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità

Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione negoziata Provincie FR - LT-VT-RI

(prot. n. 382348 del 25/7/2017)

1. Per l’accesso al complesso alberghiero si accede attraverso una viabilità esistente denominata “Strade forestali esistenti” che attraversa l’area boscata. Dalla documentazione prodotta si evince il carattere naturalistico di detta viabilità che dovrà essere mantenuto inalterato ai fini del rispetto del vincolo paesaggistico, sia nella fase di cantiere che nella successiva fase di esercizio.
2. Nella fase di cantiere dovranno essere salvaguardate tutte le alberature ricadenti nell’area boscata.

Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive

Area Attività Estrattive

(prot. n. 382847 del 25/7/2017)

1. Prima della realizzazione dei lavori la Santo Stefano Terme S.p.A., al fine di evitare il rischio connesso alla emissione naturale di gas endogeni, CO₂ – H₂S – Radon, dovrà eseguire una campagna di monitoraggio dei flussi di gas predetti e misure di concentrazioni degli stessi nel suolo, al fine di redigere un’apposita cartografia in cui saranno rappresentati i dati e le interpolazioni con i massimi di concentrazioni rilevati. Eventuali concentrazioni anomale

dovranno essere opportunamente valutate dall'organo competente, il quale dovrà prescrivere le misure cautelari che all'uopo si renderanno necessarie ai fini della sicurezza.

2. I lavori di cui trattasi dovranno tenere conto di tutte le misure cautelari atte a salvaguardare l'integrità idrogeologica del bacino mineralizzato, di seguito riportate:
 - a) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
 - b) sono vietate la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari, quelli destinati al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione purché autorizzati dalla Regione;
 - c) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - Le fondazioni devono essere del tipo a platea unica isolata dal terreno o struttura di fondazione equivalente e, comunque, non devono mai in alcun modo interferire con la falda acquifera mineralizzata;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione con aggiunta di additivi ad alta resistenza chimica e comunque tali da non pregiudicare le buone condizioni igienico-sanitarie della falda mineralizzata;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori delle zone di protezione, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
 - potranno essere adottati sistemi di pari efficacia, purché riconosciuti idonei dalle Autorità di vigilanza sanitaria (ASL – ARPA) e, comunque, in grado di preservare l'integrità igienico-sanitaria della falda sotterranea;
 - d) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
 - e) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, operare il ripristino dei tratti deteriorati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
 - f) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.

Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione

(rilasciato nella seduta del 15 febbraio 2018)

- a) La Soc. Santo Stefano Terme, dovrà ottemperare, prima dell'inizio dei lavori (permesso di costruire), alle indicazioni tecniche riportate nella determinazione n. A00271 del 19.01.2012, necessarie all'accertamento della presenza di emissioni pericolose di gas nocivi al suolo (CO₂ e H₂S). Nell'eventualità che si accerti la presenza di gas, la progettazione dell'impianto in oggetto dovrà essere rivista e modificata tenendo conto delle prescrizioni tecniche della suindicata Determinazione n. A00271 del 19.01.2012;
- b) Considerato che l'area del progetto ricade in zona di Vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267/1923 e n.1126/1926 e successivi, dovrà essere acquisito il Nulla Osta autorizzativo da parte dell'organismo competente;
- c) Dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche del parere positivo dell'art.89 DPR 380/01 n. 178973 del 17.09.2009 dell'Area Difesa del Suolo Regionale.
- d) il Rappresentante regionale del Collegio di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 34 c.7 D.Lgs.267/00 dovrà essere un geologo appartenente all'Area "Difesa del Suolo".

Direzione regionale- Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale

(Determinazione n. G01092 del 30/1/2018)

- 1 Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nella relazione di verifica e successive integrazioni relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
- 2 Le opere infrastrutturali dovranno essere realizzate prima dell'entrata in esercizio della struttura.
- 3 Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività edilizia). Altresì si dovranno collocare eventuali aree temporaneamente adibite alla gestione del cantiere (deposito veicoli, ricovero attrezzi, ecc.) lontano dalle aree vincolate.
- 4 Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, detta indicazione è ovviamente riferibile alle sole aree di parcheggio a raso;
 - b) dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà essere impermeabilizzata;
 - c) al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, le acque meteoriche provenienti dalle superfici adibite a parcheggi, dovranno essere trattate con idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, disoleatori, ecc...) prima di essere definitivamente smaltite; l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo;
 - d) le aree a parcheggio dovranno essere asservite da idonei impianti di illuminazione notturna;
 - e) la transitabilità all'interno delle aree di sosta dovrà essere a senso unico per limitare il più possibile incroci e attraversamenti;
 - f) dovrà essere assicurata una differenziazione dei percorsi carrabili e pedonali attraverso soprattutto una segnaletica verticale e/o orizzontale interna ed esterna alle aree di sosta affinché i percorsi pedonali siano protetti e ben identificabili per differenti profili di utenti;
 - g) dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnologici opportuni per garantire la migliore gestione dell'impianto e soprattutto la sicurezza personale degli utenti (segnaletica a messaggio variabile, telecamere antistupro etc.);
- 5 Le superfici destinate ad ospitare barriere e aree verdi debbono essere sistemati con interventi che prevedano minimi movimenti di terra tali comunque da non alterare la morfologia, la natura dei suoli ed il regime idrico e di stabilità dei suoli. Essi devono realizzarsi in modo da favorire il deflusso controllato delle acque.
- 6 Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in spazi ben definiti (aiuole – parcheggi) devono essere:
 - a) di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, munite di certificazione sanitaria e di provenienza;
 - b) di specie che a maturità non abbiano un apparato radicale superficiale;

- c) per quelle finalizzate a costituire la parte alta della barriera o delle formazioni arboree, devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia almeno a 3 metri dal colletto;
- d) di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice ambientale dell'area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici sostenibili con le caratteristiche dell'area.
- 7 La sistemazione a verde degli spazi a margine dell'intervento e degli spazi destinati a verde pubblico interni dovrà essere realizzata prima dell'avvio dei lavori dei manufatti edilizi (ad esclusione delle aree necessarie per il transito dei mezzi e per quelle delle lavorazioni di cantiere), e il soggetto proponente dovrà provvedere ad una manutenzione costante delle opere a verde fino al completamento dei lavori (la manutenzione deve essere programmata senza ricorrere all'uso di prodotti chimici e privilegiando i fertilizzanti naturali e gli ammendanti organici).
- 8 Tutte le superfici impiantate devono essere munite di un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposte, sia ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell'acquisizione di un portamento equilibrato (potature, ecc.). Periodicamente le piante debbono essere sottoposte a verifiche di stabilità.
- 9 Il quantitativo di terreni di scavo e di sbancamento, che non saranno riutilizzati all'interno del cantiere, potranno essere riutilizzati all'esterno del sito di cantiere nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs 152/06 e smi e non, come indicato dal proponente, ai sensi dell'art. 19 della L. 443/2001.
- 10 Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà rispettare le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.
- 11 Il proponente dovrà adottare tutti gli idonei accorgimenti al fine di migliorare la gestione dei rifiuti, soprattutto attraverso la promozione della raccolta differenziata e l'individuazione di punti di raccolta rifiuti, nonché idonee modalità di smaltimento, anche in relazione alle disponibilità del bacino di produzione rifiuti in cui si inserisce l'intervento e incentivando con idonee tecnologie il risparmio idrico (D.G.R. 13 aprile 2012, n. 162 Approvazione Linee Guida per la gestione delle Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani nella Regione Lazio).
- 12 L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.
- 13 Dovrà essere garantito il rispetto delle fasce stradali come da specifica normativa vigente in materia.
- 14 Dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
- 15 Eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'impianto in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto, dovranno seguire l'iter procedimentale di cui al Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall'allegato IV, punto 8, lettera t) del citato decreto.

Azienda Sanitaria Regionale ASL Latina

Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica

(prot. n. 10933/AOO10 del 19/5/2016 – prot. n. 16451 del 20/6/2011)

1. A tutela della risorsa idrica dovranno essere preliminarmente individuate le aree di salvaguardia così come previsto dall'art.94 del D.Lgs 152/2006 e smi e dovranno essere adottate dalla Regione, così come previsto dal citato articolo, le limitazioni e/o le prescrizioni per gli insediamenti in esso ricadenti.
2. Si segnala altresì che le prescrizioni tecniche, contenute nell'allegato 4 alla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 gennaio 1977, prevedono per gli impianti di depurazione una fascia di rispetto di almeno 100 metri.
3. Dovrà essere richiesta una specifica deroga ai sensi dell'art.65 del D.L.vo 81/08 e smi per i locali e servizi termali posti al piano interrato.

4. Dovranno essere realizzate le opportune opere di urbanizzazione primaria e facendo salve tutte le valutazioni e determinazioni di competenza di altri Enti e Servizi.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio
(parere endoprocedimentale relativo all'aspetto archeologico)
(prot. n 4991 del 19/4/2017)

1. I lavori di scavo dovranno essere effettuati con continua assistenza e supervisione archeologica.
2. L'assistenza archeologica dovrà essere eseguita, sotto la Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio, da personale specializzato nella figura del collaboratore archeologo incaricato dalla società committente e il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza.

Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare
(seduta C.d.S. del 15/2/2018)

Dovrà essere ottenuto il parere idraulico dopo la presentazione della progettazione esecutiva sulle opere da realizzare sui corsi d'acqua demaniali interessati dal progetto.

Comune di Aprilia:

(richiesta nella seduta C.d.S. del 7 giugno 2017 e approvata dalla Conferenza nella seduta del 15 febbraio 2018)

Il sistema di depurazione per 1000 abitanti equivalenti dovrà intendersi come impegno assunto dalla proprietà quale opera che rappresenta l'interesse pubblico;

La realizzazione sarà definita con successiva procedura e dovrà essere garantita con polizza fidejussoria.

ART. 4

(Condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi)

1. L'operatore dovrà sottoscrivere l'atto d'obbligo, da allegare al Permesso di Costruire, con il quale, tra l'altro, si impegna a mantenere per 15 anni la destinazione d'uso degli immobili, esercitare in essi l'attività per la quale ha usufruito dei benefici di Patto e mantenere il livello occupazionale previsto;
2. Dovrà essere sottoscritta la Convenzione urbanistica, di cui all'articolo 6 comma 3, tra la Santo Stefano Terme S.p.A. e l'amministrazione comunale di Aprilia per la realizzazione del depuratore per 1.000 a.e.;
3. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate prima dell'inizio dei lavori delle opere private e dovranno essere ultimate prima della fine dei lavori delle opere private;
4. La Soc. Santo Stefano Terme, dovrà ottemperare, prima dell'inizio dei lavori alle indicazioni tecniche riportate nella Determinazione n. A00271 del 19.01.2012, necessarie all'accertamento della presenza di emissioni pericolose di gas nocivi al suolo (CO₂ e H₂S). Nell'eventualità che si accerti la presenza di gas, la progettazione dell'impianto in oggetto dovrà essere rivista e modificata tenendo conto delle prescrizioni tecniche della suindicata Determinazione n. A00271 del 19.01.2012;
5. I progetti definitivi dei singoli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo della ASL competente ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., ovvero accompagnate da apposita dichiarazione di cui all'art.20 comma 1;
6. I progetti definitivi dei singoli interventi edilizi, nonché quelli delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ricompresi in tutto o in parte in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. e i.;

7. La Soc. Santo Stefano Terme, attraverso una progettazione conforme al Disciplinare approvato dalla Provincia di Latina con D.D. 1099/2016, dovrà ottenere il parere di compatibilità idraulica e la relativa Concessione demaniale;

ART. 5

(Tempi e modi di attuazione)

1. I Permessi di Costruire dovranno essere rilasciati entro tre anni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma;
2. Gli immobili dovranno essere realizzati entro i tempi dettati dal Permesso di Costruire di cui all'art.15 del DPR 380/2001 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire);
3. Il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) decorre dalla data del certificato di agibilità di cui all'art. 25 del DPR 380/2001; il collegio di vigilanza, valuterà a seconda dei casi se le strutture eventualmente realizzate, possano rientrare nella fattispecie prevista dall'art.15 della L.R. 15/2008.
4. Decorso il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) qualora si intenda modificare l'uso degli immobili con attività compatibili con la destinazione urbanistica, dovranno attivarsi le procedure ordinarie;
Qualora l'uso richiesto non risulti compatibile, l'Amministrazione valuterà la possibilità di adottare la variante urbanistica.
5. L'intervento dovrà essere completamente ultimato ed agibile, compresa la realizzazione delle OO.UU.PP. e SS. entro dieci anni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

ART.6

(Realizzazione opera di interesse pubblico)

1. La realizzazione del sistema di depurazione per 1.000 a.e. costituisce l'interesse pubblico del presente accordo di programma, pertanto nell'atto d'obbligo previsto dall'articolo 4 comma 1 la società Santo Stefano a r.l. dovrà impegnarsi a realizzare a proprie spese l'intervento previsto.
2. Tale impegno deve essere garantito con polizza fidejussoria da concordare con il Comune di Aprilia.
3. Il comune di Aprilia e la Santo Stefano Terme S.p.A. dovranno successivamente sottoscrivere una convenzione in cui vengano individuati tempi e procedure urbanistiche per la realizzazione dell'intervento.

ART. 7

(Durata e Decadenza dell'Accordo di Programma)

1. Il presente Accordo ha la durata di dieci anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Regione Lazio.
2. Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.
3. Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.
4. Il presente Accordo di Programma e la relativa variante al PRG vigente sono da ritenersi decaduti se gli obblighi previsti all'articolo 4 comma 2, 3 e 4 e articolo 5 comma 5 verranno disattesi dal soggetto proponente.

ART. 8
(Ratifica)

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.lgs. 267/2000, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di Programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Aprilia entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ART. 9
(Approvazione e Pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all' articolo 8, il presente Accordo di Programma sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Aprilia, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L..

ART. 10
(Collegio di Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Aprilia – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.
2. La Regione Lazio nominerà il proprio rappresentante con il Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.
3. Il Comune di Aprilia dovrà istituire il Collegio di Vigilanza entro tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma e dovrà darne comunicazione agli enti firmatari.
4. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'Accordo di Programma, se il Comune di Aprilia non lo avrà istituito, la Regione Lazio valuterà la decadenza dell'Accordo di Programma.

Regione Lazio: f.to Il Presidente Nicola Zingaretti

Provincia di Latina : f.to Il Presidente Carlo Medici

Comune di Aprilia: f.to Il Sindaco Antonio Terra

Roma li, 10 luglio 2018

Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005